



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 del 15/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO PER IL BIENNIO 2024/2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 7, PUNTO 7.3, LETT. B), DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE ENERGIA RETI AMBIENTE (ARERA). APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

Il giorno 15 del mese di luglio duemilaventiquattro alle ore 10,41 presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. **176407** del **11.07.2024** notificata a ciascun Consigliere ai sensi della vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta urgente di seconda convocazione.

All'appello nominale, svolto dal **Segretario Generale** ad inizio seduta, risultano presenti il Sindaco e n. **25** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE	COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE	PRESENTE	ANGHELONE SAVERIO	PRESENTE
BARRECA FRANCESCO ORLANDO	PRESENTE	CARDIA MARIO	PRESENTE
BURRONE FILIPPO	PRESENTE	CARIDI ANTONINO	PRESENTE
CASTORINA ANTONIO	PRESENTE	DE BIASI GIUSEPPE	PRESENTE
CUZZOCREA GIUSEPPE	PRESENTE	MAIOLINO ANTONINO	ASSENTE
GIORDANO GIUSEPPE	PRESENTE	MARCIANO' ANGELA	ASSENTE
IACHINO NANCY	ASSENTE	MARINO DEMETRIO	PRESENTE
LATELLA GIOVANNI	PRESENTE	MILIA FEDERICO ANDREA	ASSENTE
MALARA MARCANTONIO	PRESENTE	NERI ARMANDO	PRESENTE
MARINO GIUSEPPE	PRESENTE	PAZZANO SAVERIO	PRESENTE
MARRA VINCENZO	PRESENTE	RIPEPI MASSIMO ANTONIO	ASSENTE
MERENDA MASSIMILIANO	PRESENTE	RULLI GUIDO	PRESENTE
NOCERA GIUSEPPE	PRESENTE	VIZZARI GIUSEPPE ROBERTO	ASSENTE
NOVARRO DEBORAH	PRESENTE		
QUARTUCCIO FILIPPO	ASSENTE		
RANIERI MARIA	PRESENTE		
SERA GIUSEPPE FRANCESCO	PRESENTE		
VERSACE CARMELO	PRESENTE		
ZIMBALATTI ANTONINO	PRESENTE		
MINICUCI ANTONINO	PRESENTE		

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

* I consiglieri Quartuccio e Ripepi, assenti all'appello, entrano in aula, rispettivamente, alle ore 11.02 e 10.47. Il Sindaco ed il consigliere Versace, presenti all'appello, escono dall'aula ambedue alle ore 12.59 e rientrano alle ore 13.22. I consiglieri Minicuci, Cardia, Caridi, De Biasi e Neri, presenti all'appello, abbandonano l'aula alle ore 11.01. Il consigliere Anghelone, presente all'appello, esce dall'aula alle ore 12.58.

Sono altresì presenti in aula, senza diritto di voto, il Vicesindaco Sig. Brunetti Paolo e gli assessori Sigg.ri: Briante Anna, Lanucara Maria Teresa, Malara Paolo, Nucera Lucia Anita, Romeo Carmelo e Zoccali Elisa.

La seduta è pubblica.

Presiede il Presidente Vincenzo Marra

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Antonia Criaco

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sulla proposta di deliberazione n. 61 del 16.06.2024, iscritta al 1° punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto “**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO PER IL BIENNIO 2024/2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 7, PUNTO 7.3, LETT. B), DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE ENERGIA RETI AMBIENTE (ARERA). APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024**” e concede la parola al dirigente Pierluigi D'Apice che relaziona in merito. Evidenzia che “*è un appuntamento biennale e sono state riviste le tariffe relative alla tassa dei rifiuti attraverso un lavoro di squadra del dirigente del settore Ambiente Domenico Richichi, del direttore generale, avv. Demetrio Barreca che ha validato il Pef e del dott. Consiglio che ha coordinato l'aspetto contabile. Sostanzialmente è un piano derivato, nel senso che abbiamo l'obbligo di coprire i costi della Tari. Bisogna identificare e pianificare i costi ed individuare le tariffe a copertura degli stessi, di cui la maggior parte sono derivati da costi regionali. Il dato che ha influenzato la predisposizione del piano sono stati gli aumenti deliberati da Arrical per gli anni 2023 e 2024: ciò ha portato ad un aumento dei costi di ben 5 milioni che abbiamo dovuto ribaltare sul piano economico. Con un'operazione di bilancio attraverso alcune detrazioni di circa un milione di euro siamo riusciti ad abbattere un pochino i costi grazie alla lotta alla riscossione con riguardo sia all'evasione tributaria che alle sanzioni, per cui il costo complessivo che era di circa 46 milioni di euro è stato abbassato a 45 milioni di euro con una riduzione del 2,5% rispetto a quello che avrebbe dovuto essere da piano economico dei costi secondo gli aumenti della Regione Calabria. Ciò ha comportato l'aumento delle tariffe in linea con l'inflazione: le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche aumenteranno in media di circa il 5,81% rispetto al 2023 e del 7,5% rispetto al 2022. Altro aspetto importante su cui si sta lavorando è quello di cercare di limitare i costi per gli anni successivi attraverso l'aumento della riscossione ordinaria che ci permetterà di ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità e di evitare ulteriori aumenti per gli anni successivi, mantenendoli in linea ed eventualmente abbassarli*”.

Il consigliere **Marino Giuseppe** evidenzia alcuni aspetti di natura politica: “*la delibera ha sicuramente una portata tecnica-amministrativa importante, ai cittadini interessa il riscontro pratico. Credo che i nostri cittadini vogliono contribuire alla vita della città pagando i tributi che devono rispondere ad un principio di giustizia sociale e devono essere proporzionati al patrimonio e alla ricchezza del singolo cittadino. I tributi devono servire a finanziare un servizio che deve essere efficiente. In questi anni questa Amministrazione ha fatto un lavoro importante sulla raccolta dei rifiuti, nonostante le varie tempeste che abbiamo avuto, i vari procedimenti giudiziari, i ricorsi al Tar che hanno messo in difficoltà la nostra Amministrazione, che però ha recuperato anni di ritardo sulla raccolta differenziata. Questo è un tema ad oggi ancora più determinante perché rispetto a 10 anni fa l'umanità ha davanti una grande sfida che è quella di contrastare i cambiamenti climatici. Tutte le grandi città devono fornire un contributo importante rispetto all'educazione, all'accompagnamento dei cittadini a nuove buone pratiche di vita nel provare a modificare le proprie abitudini nel rispetto dell'ambiente. Il nostro sistema di raccolta differenziata va sicuramente migliorato, potenziato ed adeguato anche alle indicazioni che provengono dai cittadini che partecipano quotidianamente alla vita dell'amministrazione e ad un sistema tributario che noi abbiamo il dovere di rendere sempre più giusto, equilibrato e proporzionato alle reali potenzialità della città.*”

Il consigliere **Pazzano** evidenzia che “*la raccolta differenziata negli uffici pubblici e delle utenze non domestiche è un tema fondamentale che a partire da questo palazzo costa alla città ogni anno circa 3 milioni di euro. E' un tema esiziale per quanto concerne non solo gli aspetti climatici ed educativi ma anche economici oltre che di tutela dell'ambiente. E' un tema che non si è voluto affrontare. Negli anni sicuramente avremmo potuto vedere delle cassette di differenziata*”

quantomeno in questo palazzo per dare un segnale di vicinanza e di testimonianza alla città”.

Per la trascrizione integrale degli interventi si fa rinvio, ai sensi dell'art 12, c. 3, del regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 12/11/2022, alla registrazione della seduta, conservata agli atti della Segreteria Generale.

Si procede alla votazione della proposta, il cui esito, per appello nominale, è il seguente: consiglieri presenti n. 21, **voti favorevoli 17** (FALCOMATA', BARRECA, BURRONE, CASTORINA, CUZZOCREA, GIORDANO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MERENDA, NOCERA, NOVARRO, QUARTUCCIO, RANIERI, SERA E VERSACE); **voti contrari 1** (PAZZANO); **astenuti 3** (ANGHELONE, MARINO Demetrio e RULLI).

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l'esito del voto e dichiara approvata la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione N. 61 del 16/06/2024, iscritta all'OdG, avente ad oggetto: **APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO PER IL BIENNIO 2024/2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 7, PUNTO 7.3, LETT. B), DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE ENERGIA RETI AMBIENTE (ARERA). APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.**

Visto che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente, giusta nota prot. n. 171415 del 04.07.2024;

VISTO lo Statuto comunale;

Consiglieri presenti 21

Con **17 voti favorevoli** (FALCOMATA', BARRECA, BURRONE, CASTORINA, CUZZOCREA, GIORDANO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MERENDA, NOCERA, NOVARRO, QUARTUCCIO, RANIERI, SERA E VERSACE); **voti contrari 1** (PAZZANO); **astenuti 3** (ANGHELONE, MARINO Demetrio e RULLI), resi in forma palese per appello nominale;

Su proclamazione del Presidente

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione n. 61 del 16.06.2024, iscritta all'ordine del giorno, avente ad oggetto **“APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO PER IL BIENNIO 2024/2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 7, PUNTO 7.3, LETT. B), DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE ENERGIA RETI AMBIENTE (ARERA). APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024”**, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione, per appello nominale, la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Viene votata l'immediata esecutività della

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

delibera, registrando il seguente esito: consiglieri presenti n. 21, **voti favorevoli 17** (FALCOMATA', BARRECA, BURRONE, CASTORINA, CUZZOCREA, GIORDANO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MERENDA, NOCERA, NOVARRO, QUARTUCCIO, RANIERI, SERA E VERSACE); **voti contrari 1** (PAZZANO); **astenuti 3** (ANGHELONE, MARINO Demetrio e RULLI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Visto l'art.134, comma 4, del d.lgs. 267/00;

Consiglieri presenti 21

Con **17 voti favorevoli** (FALCOMATA', BARRECA, BURRONE, CASTORINA, CUZZOCREA, GIORDANO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MERENDA, NOCERA, NOVARRO, QUARTUCCIO, RANIERI, SERA E VERSACE); **voti contrari 1** (PAZZANO); **astenuti 3** (ANGHELONE, MARINO Demetrio e RULLI), resi in forma palese per appello nominale

D E L I B E R A

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Marra

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonia Criaco

a seguire testo della proposta di delibera



SETTORE : **TRIBUTI**

SERVIZIO :

DIRIGENTE: **Pier Luigi D'Apice**

FUNZIONARIO RESPONSABILE: **Michele Bagnato**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: **SI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: **SI**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO PER IL BIENNIO 2024/2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 7, PUNTO 7.3, LETT. B), DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE ENERGIA RETI AMBIENTE (ARERA). APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

**DEL SETTORE N. 9 AMBIENTE
E DEL SETTORE N. 14 TRIBUTI**

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla*

graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28 luglio 2023;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
- “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’*” (lett. f);
- “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
- “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*” (lett. i);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 27/05/2022, con cui sono stati individuati, in fase di prima attuazione del nuovo approccio MTR-2, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, cui dovranno adeguarsi i soggetti gestori delle attività 1. “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nonché spazzamento e lavaggio strade” e 2. “Gestione delle tariffe TARI e rapporto con gli utenti”, rientranti nel perimetro circoscritto da ARERA in materia di rifiuti, in quelli derivanti dall'applicazione dello Schema regolatorio I (Livello qualitativo minimo), così come indicato nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, giusta Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022, ferma restando la possibilità per l'ente comunale di poter determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

Visto l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...*” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

Richiamata la deliberazione di questo Consiglio n. 33 del 31.05.2022 con cui è stato, per tempo, approvato e validare il PEF 2022-2025, secondo le indicazioni del citato metodo MTR-2 di ARERA;

Vista la deliberazione di ARERA n. 389/2023/R/rif, pubblicata in data 03 agosto 2023, recante: “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)*” che ai sensi dell'art. 1.1. “... *reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...*”;

Rilevato che la predetta delibera 389/2023/R/rif detta le linee guida generali per la procedura di aggiornamento biennale del PEF e ha introdotto criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali; al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza. Nella medesima delibera sono state altresì introdotte misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, prevedendo una riclassificazione dei molteplici elementi conoscitivi desumibili dai PEF già approvati;

Vista la successiva determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 e recante “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif*”, con la quale sono state definite le modalità per l'approvazione del predetto aggiornamento biennale e gli atti da predisporre a tal proposito (Allegato 1 – Tool di calcolo MTR-2 agg. 2024-2025, Allegato 2 – Relazione di accompagnamento agg. 2024-2025, Allegato 3 – Dichiarazione di veridicità, Allegato 4 – Dichiarazione di veridicità Comuni);

Considerato che:

- al momento, nell'Ambito Territoriale Ottimale cui appartiene il Comune di Reggio Calabria, l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per come individuato dalla L.R. Calabria n. 14/2014 e s.m.i., corrisponde alla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- così come ribadito con nota prot. n. 3054 del 17.01.2022, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha comunicato che l'Ente territorialmente competente (ETC) è da intendersi non pienamente operativo, in quanto lo stesso, nelle more di approvazione del Piano d'ambito, non si occupa dell'intero ciclo integrato dei rifiuti, bensì solamente del segmento relativo alla gestione “conto terzi” degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti;
- la sopravvenuta L.R. Calabria n. 10 del 20.04.2022, nell'abrogare la L.R. 14/2014 e s.m.i., ha istituito un ATO unico coincidente con l'intero territorio regionale, creando l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, ente pubblico non economico, con personalità giuridica di diritto

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

pubblico e dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, avente competenza in materia di rifiuti e di acque, che dovrà subentrare, entro sei mesi dalla nomina del Commissario Straordinario, tra l'altro, negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle precedenti Comunità d'Ambito, che, contestualmente, cesseranno di avere i propri poteri in materia;

- ai sensi della normativa vigente, in questa fase transitoria, non essendo l'Ente territorialmente competente ancora operativo, le pertinenti funzioni sono da ricondursi nell'alveo delle competenze di questo Comune;
- attesa la non operatività dell'ETC, tra gli adempimenti in capo a questa Amministrazione vi è anche l'adozione del Piano Economico Finanziario (PEF), per il periodo regolatorio 2022-2025, del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione 363/2021/R/rif dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA), quale presupposto propedeutico all'applicazione delle tariffe del predetto servizio;

Preso atto che:

- al fine di ottemperare compiutamente all'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF), per il periodo regolatorio 2022-2025 e del relativo aggiornamento biennale 2024/2025, del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune, secondo le regole disposte con i citati provvedimenti dell'ARERA, con la determinazione dirigenziale del Settore Ambiente n. 766 del 15.03.2022 è stato affidato l'apposito incarico di supporto specialistico alla società Pragmos Consulting srl, in possesso di adeguata esperienza per aver collaborato anche con altri gestori, pubblici e privati, nell'ambito dei servizi regolati dall'Autorità;
- con la nota del 30.05.2024, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente n. 0137701 e trasmessa dal dirigente del Settore Ambiente, la predetta società ha fatto pervenire la sottoelencata documentazione prevista nella determinazione succitata:
- Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di REGGIO di CALABRIA - Aggiornamento PEF anni 2024-2025;
- Relazione illustrativa ai fini della validazione del Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di REGGIO di CALABRIA ai sensi del Metodo Tariffario rifiuti di cui all'art. 7, punto 7.3, lett. b), della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) - Aggiornamento PEF anni 2024-2025;

Vista altresì la seguente documentazione a corredo del predetto del Piano economico e finanziario, trasmessa con la nota del Settore Ambiente con la nota prot. n. 0138288 del 30.05.2024:

- relazione di accompagnamento all'aggiornamento biennale 2024/2025 del PEF 2022-2025 in accordo al MTR-2 ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif di ARERA, predisposta dal dirigente del Settore Ambiente e dal Settore Tributi, secondo il modello di cui alla Determina ARERA del 06 novembre 2023 n. 1/2023 - DTAC;
- fascicolo contenente la "Documentazione riferita al gestore Teknoservice s.r.l.", comprensiva di dichiarazione di veridicità, resa in coerenza all'allegato 3 alla Determina ARERA del 06 novembre 2023 n. 1/2023 - DTAC;
- fascicolo contenente la "Documentazione riferita ai costi del Comune", comprensiva anch'essa di dichiarazione di veridicità, resa in coerenza all'allegato 4 alla Determina ARERA del 06 novembre 2023 n. 1/2023 - DTAC;

Preso atto che, dal punto di vista economico, l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario dell'Ente (**Allegato sub A**) per il biennio 2024/2025 riporta un costo complessivo per l'anno 2024 pari ad Euro 62.511.557, ridotto, in virtù del limite all'incremento tariffario di cui al MTR-2, al valore massimo ammissibile di Euro 46.605.673; mentre per l'anno 2025 il costo complessivo è pari ad Euro 59.236.832, ridotto, in virtù del limite all'incremento tariffario di cui al MTR-2, al valore massimo ammissibile di Euro 48.213.568;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R, ossia dalla detrazione delle quote relative al contributo MIUR per gli anni 2022/2023 e alle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, nonché a quelle derivanti da procedure sanzionatorie riscosse nell'anno di riferimento, così quantificate e ripartite:

- per il 2024: €. 554,319,00 parte fissa ed €. 577.094,00 parte variabile;
- per il 2025: €. 550.813,00 parte fissa e ed €. 587.073,00 parte variabile;

Rilevato, pertanto, che - per effetto della riduzione dai costi determinati delle predette detrazioni - il valore dei costi netti del PEF da coprire con la TARI ammonta ad €. 45.474.260,00 per l'anno 2024 ed €. 47.075.682,00 per l'anno 2025;

Vista la validazione dell'aggiornamento biennale 2024/2025 del PEF per il periodo 2022-2025, espressa dal Direttore Generale dell'Ente ai sensi del punto 7.4 della deliberazione 363/2021/R/rif dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA), giusto incarico assegnato con decreto del Sindaco n. 13 del 27.05.2022;

Richiamate:

- le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall'altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*;

Dato atto che, in applicazione delle predette *“Linee Guida interpretative”* per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013, pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF, l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2024 relativamente al Comune di Reggio Calabria risulta superiore all'importo dei fabbisogni standard, in quanto i costi totali relativi all'anno 2024 sono superiori al corrispondente benchmark di riferimento. Infatti, il costo unitario effettivo CUeff anno a-2, risulta pari a 0,6258 €/kg, mentre il costo standard, calcolato in aderenza all'art. 1 co. 653 della L. 147/2013, risulta pari a 0,3941€/kg;

Evidenziato che tale forte scostamento rispecchia la situazione di sostanziale carenza impiantistica esistente nell'ATO Reggio Calabria, e più in generale nell'intera Regione Calabria, con costi unitari di trattamento/smaltimento della frazione organica e della frazione indifferenziata nettamente superiori a quelli rinvenibili in altre realtà nazionali. A questi vanno aggiunti gli ulteriori costi da sostenersi per il raggiungimento degli impianti, atteso che questi sono posti spesso a notevole distanza dal Comune (anche oltre 100 km);

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad €

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

45.474.260, sono così ripartiti:
COSTI FISSI - € 23.194.818,50;
COSTI VARIABILI - € 22.279.441,50;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza su indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è così rappresentata:
69% a carico delle utenze domestiche;
31% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Dato atto che il Dirigente del Settore Tributi, con nota prot. n. 127482 del 20.05.2024, ha dato mandato alla società in house Hermes Servizi Metropolitan s.r.l. di porre in essere tutte le azioni finalizzate all'aumento della riscossione bonaria e sollecitata della TARI 2024, anche allo scopo di ridurre - per tale via - il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'Ente;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l'anno 2024, di cui all'Allegato B) relativa alle utenze domestiche e all'Allegato C) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.* ...”;
- l'art.7, comma 7 quater, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito nella legge 23 maggio 2024, n. 67, ha disposto che, per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a. 1., per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- a. 2., per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE DI DELIBERARE

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate e trascritte, di prendere atto ed approvare, ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, l'aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025, riportato nell'Allegato sub “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale e corredato da: relazione di accompagnamento (allegato A1), relazione illustrativa ai fini della validazione del PEF (allegato A2), validazione del Direttore Generale (allegato A3);

2) di quantificare in €. 45.474.260,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;

3) di approvare, per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, rispettivamente **Allegato B) ed Allegato C)** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al precedente punto 1);

4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

5) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e che andranno applicate in sede di bollettazione a saldo della TARI 2024:

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

- 1., per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- 2., per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

6) di dare impulso al dirigente del settore Tributi ed alla società in house Hermes Servizi Metropolitan, ai fini della copertura dei costi anche mediante la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità da attuarsi attraverso l'aumento della riscossione ordinaria nell'anno corrente, di procedere, entro il 30 settembre 2024, ad implementare la banca dati dei soggetti passivi TARI in esito alle risultanze delle misure di contrasto dell'evasione tributaria, per effetto dei preordinati accertamenti per omessa e/o infedele denuncia dei contribuenti;

7) di demandare alla società in house Hermes Servizi Metropolitan di porre in essere tempestivamente tutte le azioni indicate nella nota del dirigente del Settore Tributi n. 127482 del 20.05.2024, finalizzate all'aumento della riscossione bonaria e sollecitata della TARI 2024, anche allo scopo di ridurre - per tale via - il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'Ente;

8) di demandare al dirigente del Settore Tributi l'avvio di ulteriori azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale che del tessuto economico produttivo, in coerenza con quanto già avviato per le utenze domestiche a seguito dell'adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19 febbraio 2024;

9) di trasmettere ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione;

10) di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

11) di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto sub 10) sono resi disponibili.

ALLEGATI:

1. DELC-56-2024-All_1-
nota_Settore_Ambiente_Prot._30.05.2024.0138288.I_TRASMISSIONE_DOCUMENTAZIONE_PER_VALIDAZIONE_AGGIORNAMENTO_PEF_RIFIUTI_2024-2025.pdf 
2. DELC-56-2024-All_2-
Prot._30.05.2024.0138288.I_All_N_1_Documentazione_Pragmos_consulting_Prot__30-05-2024_0137701_E.zip.p7m 
3. DELC-56-2024-All_3-
Prot._30.05.2024.0138288.I_All_N_3_Fascicolo_Documentazione_Teknoservice_Prot__18-03-2024_0072908_E.zip.p7m 
4. DELC-56-2024-All_4-
A_1_Prot._30.05.2024.0138288.I_All_N_4_Relazione_di_accompagnamento_agg_PEF_2024-2025_definitiva.pdf 

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

5. DELC-56-2024-All_5-A3_Validazione_aggiornamento_PEF_2024-2025_(2).pdf 
6. DELC-56-2024-All_6-A2_Relazione_di_validazione_PEF_2024-2025.pdf 
7. DELC-56-2024-All_7-A_1_REGGIO_CALABRIA__PEF_(24-25)_REV29052024.pdf 
8. DELC-56-2024-All_8-ALLEGATO_B_TARIFFE_DOMESTICHE.pdf 
9. DELC-56-2024-All_9-
Prot_30.05.2024.0138288.I_All_N_2_Fascicolo_Documentazione_riferita_Comune_(
1).zip.p7m 
10. DELC-56-2024-All_10-ALLEGATO_C_TARIFFE_NON_DOMESTICHE.pdf 
11. DELC-56-2024-All_11-Parere_aggiornamneto_PEF_2024SETTORE_AMBIENTE-
signed_(2).pdf 
12. DELC-56-2024-All_12-PARERE_DI_REGOLARITA_TECNICA.pdf 
13. DELC-56-2024-All_13-PARERE_DI_REGOLARITA_CONTABILE.pdf 

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005